



COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 11

Data: 12/04/2021

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLE AFFISSIONI, DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DI MERCATO.

Il giorno 12 aprile 2021, alle ore 15.00 con modalità videoconferenza ai sensi dell'art.73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto in data 29/03/2020 n.20, si riunisce il consiglio comunale, convocato in sessione Straordinaria.
Risultano all'appello nominale:

			Presenti	Assenti
1	GUGLIOTTI GIUSEPPE	Sindaco	X	
2	MASSARI GIANNA	Consigliere		X
3	FEI SILVIO	Consigliere	X	
4	MELACCIO SARA	Consigliere	X	
5	PACINI ROBERTA	Consigliere	X	
6	PIERINI MARCO	Consigliere	X	
7	VAGHEGGINI ALESSANDRO	Consigliere	X	
8	VERZULLI FRANCESCO	Consigliere	X	
9	SIGNORINI SERENA	Consigliere	X	
10	GUERRINI MICHELA	Consigliere		X
11	GATTI IVANA	Consigliere	X	
12	BONUCCI ROBERTO	Consigliere	X	
13	BALLERINI MICHELE	Consigliere	X	
			11	2

Presiede il Dott. Giuseppe Gugliotti, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il segretario comunale, Dott. Luigi Frallicciardi, per le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000.

Sono presenti gli assessori esterni Parrini, Zalaffi e Donati.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

VISTO:

- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita testualmente: *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;
- l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

DATO ATTO che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

DATO ATTO che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

CONSIDERATO che il comma 837 istituisce il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RILEVATO che il comma 838 dispone che Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che risultano abrogati il Capo I ed il Capo II del D. Lgs. n. 597/1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme ad eccezione del Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per quanto attiene alla determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle Regioni, di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;

DATO ATTO che i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto i relativi regolamenti continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

RILEVATO che, ai sensi del comma 819, il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, deve essere approvato l'apposito regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico, come indicato al comma 821 che prevede nel dettaglio, che siano disciplinate le seguenti fattispecie:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla norma di riferimento;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla precedente lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

DATO ATTO che il soggetto passivo del Canone unico è il titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva, tenendo presente che per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;

DATO ATTO che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari sopra indicato, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico;

RILEVATO che la norma istitutiva del canone unico ha stabilito una tariffa standard annua ed una tariffa standard, articolata in base alla classificazione demografica del Comune;

CONSIDERATE le riduzioni di cui all'art. 1, comma 832, della Legge n. 160/2019;

VISTE le esenzioni previste all'art. 1, comma 833, della Legge n. 160/2019;

RILEVATO che, ai sensi del comma 836, viene soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni a decorrere dal 1° dicembre 2021;

PRESO ATTO delle novità intervenute con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, sostituendo il comma 831 della legge n. 160 del 2019, al fine di

precisare che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze; la nuova disposizione ha eliminato di conseguenza la norma che consentiva al soggetto tenuto al pagamento del canone, di rivalersi nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D. lgs 507/93 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 06.06.1995 e s.m.i.;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, (ICP/DPA) ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 06.06.1995 e s.m.i.;
- Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 28.09.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 28.09.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

EVIDENZIATO che secondo il comma 817, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

VISTO il combinato disposto dell'art. 52, comma, del D. Lgs.446 del 1997 e dell'art. 53, comma 16, della L. 388 del 2000, ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione degli stessi enti;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la data del 31 dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto "*Rilancio*" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) che ha fissato al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2021 dal decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 e, da ultimo, al 30 di aprile 2021, dal Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto "*Sostegni*");

DATO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22 marzo 2021 che ha approvato contestualmente il DUP 2021/2023 e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono

procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti al Canone unico ed alle altre norme vigenti e compatibili con il nuovo prelievo, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "*Statuto dei diritti del contribuente*";

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del Decreto Legge del 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Contabilità e Tributi richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

con voti favorevoli: n.8, contrari: n.1 (Gatti), astenuti: n.2 (Bonucci e Ballerini), espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 composto di n. 74 Articoli comprensivo dei seguenti allegati :
 - Allegato "A" Classificazione territorio comunale;riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come **allegato "A"**
3. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
6. di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Sovicille nella sezione "**Amministrazione Trasparente**", sottosezione "**Disposizioni Generali/Atti Generali**", sottosezione "**Provvedimenti/Provvedimenti Organi Indirizzo Politico**" e sottosezione "**Attività e Procedimenti /Tipologie di Procedimento**" e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line;

Delibera altresì di dichiarare, con separata votazione, attesa l'urgenza di pubblicizzare il presente atto, e di darne adeguata visibilità attraverso il sito e la comunicazione istituzionale dell'ente, con voti favorevoli: n.8, contrari: n.1(Gatti), astenuti: n.2 (Bonucci e Ballerini), espressi nei modi di legge

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI SOVICILLE
PROVINCIA DI SIENA

PARERI DI REGOLARITA'

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio SETTORE CONTABILITA' E TRIBUTI\TRIBUTI

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLE AFFISSIONI, DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DI MERCATO.

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio
Annalisa Vuono

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio
Annalisa Vuono

Dati relativi alla seduta

Seduta del 12/04/2021 Deliberazione n. 11

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
GUGLIOTTI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRALLICCIARDI LUIGI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs n. 267/2000:

- viene affissa all'Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRALLICCIARDI LUIGI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.